

MAPPATURA DEL RISCHIO 2019
SCHEDA 4 - Progettazione della gara

DENOMINAZIONE STRUTTURA	PROCESSO O TIPO DI ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO <i>(elevato-medio-ridotto)</i>	MISURE DA ADOTTARE IN FUNZIONE ANTICORRUZIONE	TEMPISTICA E SCADENZE
<p>Area 3: PROVVEDITO RATO E PATRIMONIO (Per quanto di competenza)</p>	<p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio contratti pubblici - Fase di progettazione della gara.</p>	<p align="center">Premessa</p> <p>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, del D.lgs 50 del 2016 e s.i.m, in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, e salvo restando il conseguimento della qualificazione ai sensi dell'articolo 38, comma 5 e ferme per tali ipotesi la responsabilità per le sole attività ad esso direttamente imputabili, ai sensi dell'articolo 37, commi 9 e 10, del medesimo D.lgs 50 del 2016 e s.i.m, DiSCo procede alla progettazione della gara con riferimento agli acquisti di beni, servizi, forniture e/o lavori, ad esso consentiti.</p> <p align="center">Ai fini della progettazione della gara, sono particolarmente rilevanti i seguenti processi:</p> <p>a) l'effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; b) la nomina del responsabile unico del procedimento; c) l'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; d) l'individuazione degli elementi essenziali del contratto (determinazione della base d'asta); e) la determinazione dell'importo del contratto; f) la scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; g) la predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; h) la definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.</p> <p>Nella fase di progettazione si ritiene di dover</p>	<p align="center">ELEVATO</p>	<p align="center">Misure di prevenzione</p> <p>a) In coerenza con quanto disposto dall'articolo 31, del D.lgs n. 50 del 2016, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione la stazione appaltante individua nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.lgs n° 50 del 2016, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Qualora si ricorra ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza si nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile unico del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le relative funzioni. Il RUP è nominato con atto formale, tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.lgs n° 50/2016, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. b) il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del D.lgs 50 del 2016, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non</p>	

considerare gli eventi rischiosi di seguito indicati:

- a) la nomina di responsabili unici del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti;
- b) la nomina di responsabili unici del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;
- c) l'anticipazione di notizie inerenti le procedure di gara ancora non pubblicate, solo ad alcuni operatori economici, allo scopo di anticipare solo ad essi, la volontà di bandire determinate gare e/o i contenuti della documentazione di gara, cosicché dette notizie possano essere idonee a alterare la "par condicio" tra i futuri partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica;
- d) l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- e) l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, concessione in luogo di appalto o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;
- f) la predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- g) la definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;
- h) la predisposizione di prescrizioni del bando e/o delle clausole contrattuali e/o degli atti di gara, volti ad agevolare determinati concorrenti;
- i) l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;
- j) la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente e/o altro

- passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs.165/2001;
- c) le funzioni di RUP sono assegnate "ex lege" al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo.
- d) Il RUP deve essere in possesso delle competenze professionali di cui alle "Linee guida n. 3" "Approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016", Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017(cui si rinvia per ogni miglior dettaglio e conoscenza, anche ai fini dell'applicazione del medesimo atto) e successive modifiche;
- e) le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento adottato, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel presente Piano. Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza;
- f) fermo restando quanto previsto nelle lettere a), b), c), d) ed e), con riferimento alla nomina, ruolo e compiti, requisiti del RUP, nei procedimenti di appalti e concessioni, si rinvia alle prescrizioni di cui alle "Linee guida n. 3" "Approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016", Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 (cui si rinvia per ogni miglior dettaglio e conoscenza, anche ai fini dell'applicazione del medesimo atto) e successive modifiche;
- g) evitare, ove possibile, il frazionamento o l'innalzamento improprio dell'importo contrattuale;
- h) il Responsabile Unico del Procedimento, ove previsto, deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 4 dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

	<p>fornitore, grazie ad informazioni conosciute dall'amministrazione che possono favorire determinati operatori economici.</p> <p>Tra le anomalie da considerare, si ritiene di dover evidenziare gli elementi rivelatori di seguito indicati:</p> <p>a) la mancanza di rotazione nel conferimento di incarico di Responsabile unico del procedimento in assenza di condizioni che ne rendano impossibile o difficoltosa l'applicazione;</p> <p>b) il supporto al Responsabile unico del procedimento utilizzato senza rispettare il criterio di rotazione;</p> <p>c) la mancanza di motivazioni in merito all'utilizzo e/o ad altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti;</p> <p>d) la mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre e/o negli atti di gara degli elementi essenziali del contratto, quali la causa, l'oggetto, la forma e/o le modalità per l'accordo fra le parti;</p> <p>e) la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione e/o in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 30, comma 7, del Dlgs n° 50 del 2016, mediante criteri di partecipazione alle gare tali da escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.</p> <p>f) la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori, nelle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>g) la fissazione di specifiche tecniche che discriminino determinati operatori e/o che ne favoriscano alcuni;</p> <p>h) carente e/o insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti;</p> <p>i) insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi, in difformità con quanto previsto dall'articolo 35, del D.lgs 50 del 2016 e s.i.m.;</p> <p>j) l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico, al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente;</p>		<p>2011, n. 148”.</p> <p>i) nel conferimento dei compiti di Responsabile Unico del Procedimento, deve essere garantita, ove possibile, la rotazione degli incarichi;</p> <p>j) salva eventuale idonea motivazione riportata nella determina a contrarre, limitare l'area degli affidamenti diretti, per l'acquisto di beni e servizi, ai soli casi ammessi dalla normativa vigente;</p> <p>k) Fermo restando l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 40, comma 2, del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m e ove presente, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure nonché nel rispetto, del DPCM 11 luglio 2018 e della previsione dell'articolo 5, comma 3, della medesima legge regionale (giusta cui “L'Ente si avvale direzione regionale centrale acquisti per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e/o di altre disposizioni regionali) privilegiare, a seconda della “soglia”, l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o Centrali di acquisto istituite a livello regionale ai sensi dell'art. 1, comma 455 e ss della L. n° 296 del 2006 e/o del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) e/o comunque rispettando quanto disposto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della L. n° 296 del 2006 e s.i.m..</p> <p>l) all'atto della nomina il responsabile unico del procedimento rende apposita dichiarazione in merito alla non sussistenza di cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile e/o altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa ;</p> <p>m) in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, della legge 241 del 1990 e s.i.m., nei provvedimenti amministrativi è obbligatoria la motivazione;</p> <p>n) favorire la rotazione tra le imprese dei contratti per importi sotto soglia comunitaria;</p> <p>o) favorire la rotazione tra i professionisti</p>	
--	---	--	--	--

	<p>k) la mancata pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate;</p> <p>l) la mancata contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte, allo scopo di favorire uno /o più operatori ed in violazione della "par condicio";</p> <p>m) la mancata redazione di progetti e capitolati sufficientemente dettagliati atti a definire adeguatamente l'oggetto della prestazione e/o delle prestazioni in fase esecutiva;</p> <p>n) la previsione di criteri di aggiudicazione della gara e/o di valutazione delle offerte tecniche, eccessivamente discrezionali e/o, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 95, comma 6, del D.lgs 50 del 2016 e s.i.m., non pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, allo scopo di ampliare fuori misura la discrezionalità della commissione di gara e/o atti a favorire uno e/o più operatori e/o che in violazione della "par condicio" non garantiscono, in difformità con quanto disposto dall'articolo 95, comma 1, del medesimo D.lgs n° 50 del 2016, la possibilità di una concorrenza effettiva e che non sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti, al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Tra le anomalie da considerare, si ritiene di dover inoltre evidenziare, con riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale mancato osservazione delle "Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs 18 Aprile 2016, n.50, recanti -Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dall' Anac con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 (e successivi aggiornamenti), ai sensi ed agli effetti dell'articolo 213 , comma 2, del medesimo D.lgs n° 50 del 2016;</p> <p>o) il ricorso al criterio dell'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa), nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano sufficienti margini di discrezionalità all'impresa e viceversa, l'adozione del</p>		<p>nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;</p> <p>p) consentire il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati.</p> <p>q) In conformità con quanto disposto dall'articolo 30, comma 7, del Dlgs 50 del 2016 e s.i.m., "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese".</p> <p>r) Nella determina a contrarre, in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti o nel caso opposto, devono essere indicate le motivazioni.</p> <p>s) Gli atti di gara, prevedono l'esclusione dei candidati e/o concorrenti solo nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito e/o i relativi atti di gara non possono contenere ulteriori prescrizioni concernenti l'esclusione a pena di nullità delle prescrizioni stesse;</p> <p>t) quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, procedere alla preventiva determinazione degli elementi e dei criteri utilizzando ai fini della valutazione dell'offerta i metodi e/o le formule indicati nelle linee guida Anac (attualmente Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2 (e successivi aggiornamenti) di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"), nel tempo emanate;</p> <p>u) validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;</p> <p>v) procedere alla verifica di bandi, capitolati e/o disciplinari predisposti dall'Amministrazione, al fine di valutarne la rispondenza ai bandi tipo predisposti dall'ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione;</p>	
--	--	--	---	--

		<p>massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate;</p> <p>p) la mancata conformità a quanto disposto dall'articolo 95, comma 14, del D.lgs n° 50 del 2016.</p>		<p>w) il Bando di gara (e i relativi allegati) deve risultare conforme, in materia di varianti progettuali in sede di offerta, a quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016.</p> <p>x) Il Bando e/o la documentazione di gara, reca clausole e/o formule standardizzate, conformi alle prescrizioni normative e alle linee guida ANAC, con riguardo a garanzie per la partecipazione alla procedura (art. 93, D.lgs 50/2016), tracciabilità dei pagamenti (art. 3, legge 136/2010 - v. anche Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 e successive modifiche) e termini di pagamento agli operatori economici (art. 4 -DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 -Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);</p> <p>y) in conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, gli avvisi, i bandi e/o le lettere di invito e/o i contratti e/o la documentazione di gara, predisposti dall'Amministrazione, adottano una clausola risolutiva del contratto a favore di DiSCo per il caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, qualora sottoscritti dall'Amministrazione. In difetto ove possibile, DiSCo nel predisporre le clausole relative a prescrizioni di tal genere si autovincola a protocolli di legalità o patti di integrità sottoscritti dalla Regione Lazio, ove presenti;</p> <p>z) adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di Responsabili del procedimento a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.</p>	
--	--	--	--	--	--

Le misure riportate nella presente scheda costituiscono una sintesi di quelle indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza 2019/2021. Ogni dirigente e/o dipendente di DiSCo è pertanto tenuto al rispetto delle misure e/o delle prescrizioni previste dal Piano medesimo.

Il Dirigente /Dipendente